# Associazione Culturale PalinSesto APS

# STATUTO

#### Art. 1 - Denominazione e sede

È costituita l'Associazione di Promozione sociale denominata "PalinSesto APS" (qui di seguito detta "Associazione") quale ente del Terzo settore, nel rispetto del D.Lgs. 117/2017 e smi, del Codice civile e della normativa in materia.

L'Associazione ha sede in via Don Minzoni, 7 c/o Sestoproloco, nel Comune di Sesto San Giovanni (MI). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

#### Art. 2 - Finalità

- 1. L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 2. Le attività di interesse generale sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
- 3. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.
- 4. Le attività di interesse generale dell'associazione sono l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse anche attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura, della pratica del volontariato. In particolare:
  - a. promuovere e favorire la conoscenza, la pratica, lo sviluppo e la diffusione di attività culturali legate al mondo della musica, del teatro, del cinema e dell'arte nel suo più ampio significato;
  - b. organizzare eventi, pubblicazioni, attività e ogni iniziativa utile per il raggiungimento degli scopi sociali;
  - c. proporsi come luogo di incontro e di aggregazione favorendo maturazione e crescita umana e civile;
  - d. valorizzare il territorio e le tradizioni di Sesto San Giovanni.

### Art. 3 - Soci

- 1. Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
- 2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo.
- 3. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
- 4. I Soci possono essere:

*Fondatori* sono le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'Atto Costitutivo;

<u>Ordinari</u> sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea; <u>Sostenitori</u> sono coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie; <u>Benemeriti</u> sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione:

- 5. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.
- 6. È possibile associare altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro.

### Art. 4 - Diritti e doveri dei soci

- 1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
- 2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.
- 3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno.
- 4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
- 5. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.

### Art. 5 - Recesso ed esclusione del socio

- 1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.
- 2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.
- 3. L'esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato con possibilità di appello entro 30gg all'Assemblea dei soci.

# Art. 6 - Organi sociali

Gli organi dell'associazione sono:

- a) Assemblea dei Soci;
- b) Consiglio Direttivo;
- c) Presidente;

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

#### Art. 7 – Assemblea dei soci

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

- 1. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto, fax, email o altro mezzo informatico da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.
- 2. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
- 3. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
- 4. È straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
- 5. È prevista la possibilità di intervento in Assemblea mediante mezzi telematici o l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile accertare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

### Art. 8 - Compiti dell'Assemblea dei soci

- 1. L'Assemblea deve:
  - a) approvare il rendiconto consuntivo e preventivo;
  - b) fissare l'importo della quota sociale annuale;
  - c) determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
  - d) approvare l'eventuale regolamento interno;
  - e) deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
  - f) Nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
  - g) deliberare su quant'altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

### Art. 9 - Validità Assemblea dei soci

- 1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
- 2. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
- 3. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).
- 4. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.
- 5. L'assemblea straordinaria scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

#### Art. 10 - Verbalizzazione

- 1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal presidente.
- 2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

### Art. 11 - Consiglio direttivo

- 1. Il Consiglio direttivo è composto da un numero dispari di componenti (non inferiore a cinque e non superiore a undici) eletti dall'Assemblea dei soci.
- 2. L'Assemblea dei soci elegge il Consiglio direttivo determinando di volta in volta il numero dei componenti. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate.
- 3. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
- 4. È prevista la possibilità di intervento in Consiglio Direttivo mediante mezzi telematici purché sia possibile accertare l'identità del consigliere che partecipa e vota.
- 5. Il Consiglio direttivo nomina tra i suoi componenti il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Direttore Artistico, il Tesoriere e i Consiglieri (se i componenti sono più di cinque).
- 6. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; stabilisce l'eventuale assunzione di personale dipendente; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
- 7. Il Consiglio direttivo rimane in carica per 5 (cinque) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
- 8. Il potere di rappresentanza attribuito al Consiglio Direttivo è generale.

### Art. 12 - Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea, convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. In caso di temporanea assenza o impedimento, viene sostituito dal Vicepresidente.

### Art. 13 - Risorse economiche

- 1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
  - a) quote e contributi degli associati;
  - b) eredità, donazioni o successioni;
  - c) contributi dello Stato, di enti locali, di regioni, enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale o artigianale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f) erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.
- 3. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### Art. 14 - Rendiconto economico-finanziario

- 1. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
- 2. Il rendiconto economico-finanziario viene predisposto dal Consiglio direttivo e depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea; può essere consultato da ogni associato e deve essere approvato dall'Assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto.
- 3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.
- 4. Il Consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

## Art. 15 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 9. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del RUNTS di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

## Art. 16 - Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.